

**Ordinanza**  
**sulla misurazione e indicazione della quantità**  
**delle merci misurabili nelle transazioni commerciali**  
**(Ordinanza sulle dichiarazioni)**

dell'8 giugno 1998 (Stato 1° luglio 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977<sup>1</sup> sulla metrologia;  
vista la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,  
*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. merce misurabile: una merce il cui prezzo di vendita è calcolato in base alla quantità venduta;
- b. imballaggio preconfezionato: una quantità di merce misurabile che è stata misurata e imballata senza la presenza dell'acquirente. L'imballaggio preconfezionato comprende la merce e l'involucro che la contiene. Si può parlare di imballaggio preconfezionato anche se la merce è senza involucro;
- c. recipiente di misura: un recipiente rigido, senza graduazione, che può essere chiuso e può servire, oltre che alla determinazione del volume, anche al trasporto, all'immagazzinamento e alla fornitura della merce;
- d. misura per lo spaccio: un recipiente provvisto di un segno di riempimento e destinato allo spaccio di bevande in volumi prestabiliti;
- e. contenuto: la quantità di merce racchiusa nell'involucro;
- f. quantità nominale: la quantità indicata;
- g. peso sgocciolato: il peso di una merce solida dopo sgocciolamento durante due minuti;
- h. immissione in commercio: il trasferimento o la consegna a titolo oneroso o gratuito di una merce.

RU 1998 1614

<sup>1</sup> RS 941.20

<sup>2</sup> RS 946.51

**Art. 2** Determinazione della quantità

<sup>1</sup> Nel commercio, la quantità delle merci misurabili è determinata secondo il peso, la massa, il volume, la superficie, la lunghezza o il numero di pezzi.

<sup>2</sup> Nel commercio, si intende per peso l'indicazione della bilancia senza correzione della spinta aerostatica. Chi dichiara la massa deve designarla esplicitamente come tale.

<sup>3</sup> La vendita all'acquirente avviene sulla base della quantità netta. Se ragioni tecniche impediscono di determinare la quantità netta, per esempio perché la merce non può essere separata dall'involucro, la vendita può avvenire anche sulla base della quantità lorda dell'imballaggio preconfezionato. In tal caso l'indicazione della quantità deve essere completata dalla menzione «lordo» in tutte lettere. Nei casi controversi, l'Ufficio federale di metrologia (METAS)<sup>3</sup> precisa le condizioni tecniche alle quali l'indicazione della quantità lorda è permessa per i prodotti in questione.

**Art. 3** Indicazione della quantità

<sup>1</sup> La quantità deve essere indicata in modo preciso: non vi possono figurare espressioni come «circa».

<sup>2</sup> È parimenti vietato indicare la quantità mediante un margine di oscillazione. Se per ragioni tecniche non è possibile indicare la quantità precisa, va indicata la quantità minima. In tal caso non sono applicabili le disposizioni sugli scarti tollerabili.

**Art. 4** Quantità nominali autorizzate, obbligo dell'indicazione della quantità

<sup>1</sup> Per evitare che il consumatore sia indotto in errore o per adeguarsi alle prescrizioni internazionali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento), può stabilire le quantità nominali autorizzate di determinate merci.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può completare l'elenco dei prodotti non sottoposti all'obbligo dell'indicazione della quantità giusta l'articolo 13 lettera c per adeguarsi alle prescrizioni internazionali.

**Art. 5** Unità

Le quantità devono essere indicate nelle unità legali secondo l'ordinanza del 23 novembre 1994<sup>4</sup> sulle unità.

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'Ö del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> RS **941.202**

**Art. 6** Condizioni di riferimento

Le condizioni di riferimento sono le seguenti:

- a. pressione barometrica per la determinazione del volume 1013,25 hPa
- b. temperatura in generale 20°C
- c. temperatura per i carburanti e i combustibili 15°C

**Sezione 2: Vendita di merce sfusa****Art. 7** Principio

Nella vendita di merce sfusa, la merce va misurata in presenza dell'acquirente mediante strumenti di misura conformi alle esigenze dell'ordinanza del 17 dicembre 1984<sup>5</sup> sulle verificazioni. È fatto salvo l'articolo 9.

**Art. 8** Imballaggio

Nella vendita di merce sfusa, se per ragioni igieniche è necessario un foglio di carta, un sacchetto, un vasetto o una vaschetta per mettere la merce sul piatto della bilancia, il peso di detto imballaggio può essere compreso nel peso netto della merce se non supera il 3 per cento del peso di quest'ultima oppure se non supera 3 g per quantità di merce inferiori a 100 g. La medesima regola vale per la carta di protezione di piccole merci come i cioccolatini o le caramelle.

**Art. 9** Esercizi pubblici

<sup>1</sup> Negli esercizi pubblici, nelle mense aziendali e in occasione di manifestazioni pubbliche lo spaccio di bevande pronte al consumo come il latte freddo, i succhi di frutta o di verdure, l'acqua minerale, le gazose, il vino, la birra e le bevande spiritose può avvenire soltanto in misure per lo spaccio verificate o marcate conformemente all'ordinanza del 3 dicembre 1973<sup>6</sup> sulle misure di volume. Fanno eccezione le mescolanze di bevande pronte al consumo (cocktail) nonché le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.

<sup>2</sup> Le misure per lo spaccio devono essere riempite fino al margine inferiore del segno di riempimento.

<sup>3</sup> Nessuna indicazione di quantità è richiesta per i cibi serviti o venduti per l'asporto negli esercizi pubblici.

<sup>5</sup> [RU 1985 56, 1996 987 art. 20 cpv. 2, 1997 2761 n. II lett. b, 1999 133 n. III 1. RU 2006 1453 art. 36]. Vedi ora l'O del 15 feb. 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).

<sup>6</sup> [RU 1973 2228, 1974 998, 1983 1055 art. 4 lett. c, 1985 56 art. 31 cpv. 1 lett. c. RU 1999 3047]. Vedi ora l'O del DFGP del 19 mar. 2006 (RS 941.211).

<sup>4</sup> Gli esercizi pubblici che permettono al cliente di servirsi da solo e che determinano in seguito il prezzo a seconda della quantità di merce presa, sono tenuti a misurare detta quantità mediante uno strumento di misura conforme alle esigenze dell'ordinanza del 17 dicembre 1984<sup>7</sup> sulle verificazioni. Al momento della pesatura, il peso del piatto (tara) va sottratto.

#### **Art. 10**            Vendita di merce mediante distributori automatici

<sup>1</sup> I distributori automatici devono indicare la quantità fornita o, se la quantità fornita dipende dal montante introdotto, il prezzo unitario.

<sup>2</sup> I distributori automatici di bevande devono versare le bevande pronte al consumo in recipienti conformi alle prescrizioni sulle misure per lo spaccio. La quantità da versare può essere misurata anche da apparecchi misuratori conformi alle esigenze dell'ordinanza del 17 dicembre 1984<sup>8</sup> sulle verificazioni.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle bevande preparate con acqua nel distributore. In tal caso il distributore deve indicare, oltre alla natura della bevanda, che si tratta di una bevanda preparata con acqua.

<sup>4</sup> Se motivi tecnici impediscono l'impiego di un apparecchio di misura verificabile o di misure per lo spaccio, il METAS può autorizzare distributori che forniscono ogni volta almeno la quantità nominale indicata.

### **Sezione 3: Imballaggi preconfezionati**

#### **Art. 11**            Responsabilità

<sup>1</sup> Chi fabbrica o importa imballaggi preconfezionati è responsabile della loro conformità alle prescrizioni della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Chi offre ai consumatori imballaggi preconfezionati è tenuto ad assicurarsi che vi figurino le indicazioni di quantità prescritte.

#### **Art. 12**            Principi

<sup>1</sup> Sugli imballaggi preconfezionati di merci misurabili devono figurare le indicazioni seguenti:

- a. la quantità nominale con relativa unità di misura;
- b. la denominazione specifica del prodotto al quale si riferisce l'indicazione della quantità;
- c.<sup>9</sup> l'identità della persona fisica o giuridica che fabbrica l'imballaggio preconfezionato.

<sup>7</sup> Vedi ora l'O del 15 feb. 2006 sugli strumenti di misurazione (RS **941.210**).

<sup>8</sup> Vedi ora l'O del 15 feb. 2006 sugli strumenti di misurazione (RS **941.210**).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 19 mag. 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2631).

<sup>2</sup> Se del caso, le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b devono figurare anche sull'imballaggio esterno.

<sup>3</sup> Il fabbricante o l'importatore non è tenuto ad apporre l'indicazione della quantità sulle merci che sono messe in vendita sfuse (p. es. a fette) o in pezzi interi senza involucro. In tal caso, chi offre la merce al consumatore è responsabile dell'indicazione della quantità.

<sup>4</sup> Le prescrizioni sulla caratterizzazione dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>10</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso sono applicabili a tutte le indicazioni sugli imballaggi preconfezionati di derrate alimentari.<sup>11</sup>

### **Art. 13**            Eccezioni

Le prescrizioni dell'articolo 12 capoversi 1 e 2 non sono applicabili:

- a. agli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a 5 ml;
- b. agli imballaggi preconfezionati distribuiti gratuitamente o compresi in una prestazione globale;
- c. agli imballaggi preconfezionati di cioccolato avvolto in un involucro, di peso inferiore a 50 g;
- d. agli imballaggi interni contenenti una quantità di merci non destinate a essere vendute singolarmente, tranne gli imballaggi preconfezionati di prodotti cosmetici;
- e. agli imballaggi che servono unicamente al trasporto, all'immagazzinamento o alla consegna;
- f. agli imballaggi che servono per la presentazione della merce;
- g. agli imballaggi che contengono più imballaggi preconfezionati di cui si può vedere l'indicazione della quantità dall'esterno;
- h. agli imballaggi che contengono pasti pronti composti di più pietanze;
- i. agli imballaggi che contengono ben separati vari elementi che insieme sono destinati a un determinato impiego;
- k. alle verdure e alla frutta intere che usualmente sono acquistate al pezzo.

### **Art 14**            Indicazioni

<sup>1</sup> Sugli imballaggi preconfezionati l'indicazione della quantità deve essere iscritta in modo indelebile in un posto ben visibile; deve essere perfettamente leggibile e facilmente riconoscibile.

<sup>10</sup> RS 817.02

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 19 mag. 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2631).

<sup>2</sup> L'indicazione della quantità deve poter essere letta senza che sia necessario aprire o spiegare l'imballaggio.

<sup>3</sup> Se oltre a quelle prescritte dall'articolo 12 capoverso 1 figurano altre indicazioni a titolo complementare, il loro carattere sussidiario deve apparire chiaramente.

<sup>4</sup> Il Dipartimento può prescrivere un'altezza minima per le cifre e le lettere delle indicazioni della quantità sia per evitare che il consumatore sia indotto in errore sia per adeguarsi alle prescrizioni internazionali.

<sup>5</sup> Trattandosi di merci non imballate o parzialmente imballate l'indicazione della quantità può essere fatta mediante cartelli. La concordanza fra il cartello e la merce deve essere garantita.

#### **Art. 15**<sup>12</sup>

#### **Art. 16**           Merci parzialmente imballate

Chi offre merci parzialmente imballate, per le quali esiste un'evidente possibilità di manipolazione della quantità, deve mettere a disposizione dell'acquirente nel punto di vendita uno strumento di misura idoneo, conforme alle esigenze dell'ordinanza del 17 dicembre 1984<sup>13</sup> sulle verificazioni, perché possa controllare o lasciar controllare la quantità.

#### **Art. 17**           Scatole di conserve, confezioni spray, prodotti surgelati

<sup>1</sup> Sulle scatole di conserve l'indicazione della quantità deve menzionare:

- a. il peso sgocciolato, se la denominazione specifica del prodotto designa unicamente la parte solida oppure se soltanto quest'ultima è destinata al consumo;
- b. il peso nominale, se la denominazione specifica del prodotto designa sia la parte solida che quella liquida e se l'intero contenuto è destinato al consumo;
- c. la quantità nominale, se il prodotto è una massa omogenea di natura solida, liquida o viscosa.

<sup>2</sup> Nelle confezioni spray la quantità comprende la sostanza attiva e il gas propellente. Nei casi controversi il METAS decide del rapporto fra la quantità contenuta e la capacità della confezione.

<sup>3</sup> Nei prodotti surgelati la quantità nominale corrisponde al peso della merce allo stato gelato senza ghiaccio e senza l'involucro di ghiaccio che copre a volte il prodotto.

<sup>12</sup> Abrogato dal n. 5 dell'all. all'O del 19 mag. 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2631).

<sup>13</sup> Vedi ora l'O del 15 feb. 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).

**Art. 18** Imballaggi preconfezionati ingannevoli

Salvo imperativi tecnici, le dimensioni e la presentazione degli imballaggi preconfezionati nonché delle iscrizioni che vi figurano non devono indurre in errore sulla quantità di merce contenuta. Nei casi controversi, il METAS decide.

**Art. 19** Vendita a distanza

Nella vendita a distanza è sufficiente un'indicazione della quantità nell'offerta e nella bolla di consegna o nella fattura relativa alla merce fornita.

**Art. 20** Esigenze metrologiche

<sup>1</sup> Gli imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale (imballaggi preconfezionati industriali) devono rispettare le esigenze seguenti:

- a. in una partita di imballaggi preconfezionati, la quantità media di merce contenuta in ogni imballaggio preconfezionato non deve essere inferiore alla quantità nominale;
- b. la proporzione degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto sulla quantità nominale superiore ai valori di cui al capoverso 3 deve essere sufficientemente bassa da permettere che la partita di imballaggi preconfezionati sia considerata conforme in seguito al controllo giusta l'articolo 22;
- c. gli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto sulla quantità nominale di due volte superiore ai valori di cui al capoverso 3 possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell'indicazione della quantità.

<sup>2</sup> Gli imballaggi preconfezionati nei quali la quantità nominale varia da un imballaggio all'altro (imballaggi preconfezionati aleatori) devono rispettare le seguenti esigenze:

- a. lo scarto per difetto sulla quantità nominale non deve essere superiore ai valori di cui al capoverso 3;
- b. gli imballaggi preconfezionati devono essere misurati ed etichettati uno per uno con uno strumento di misura conforme alle esigenze dell'ordinanza del 17 dicembre 1984<sup>14</sup> sulle verificazioni; il margine d'errore massimo tollerato dello strumento di misura non deve superare  $\frac{1}{5}$  del valore corrispondente di cui al capoverso 3.

<sup>14</sup> Vedi ora l'O del 15 feb. 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).

<sup>3</sup> I valori degli scarti per difetto tollerati sulla quantità nominale sono i seguenti:

Quantità nominale in g o ml	Scarto per difetto tollerato in % della quantità nominale	Scarto per difetto tollerato in g o ml
da 5 a 50	9	—
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1 000	—	15
da 1 000 a 10 000	1,5	—
da 10 000 a 15 000	—	150
più di 15 000	1	—

<sup>4</sup> Lo scarto per difetto tollerato negli imballaggi preconfezionati contenenti merci vendute in base alla lunghezza o alla superficie corrisponde al 5 per cento della quantità nominale.

<sup>5</sup> Lo sfruttamento sistematico degli scarti per difetto tollerati negli imballaggi preconfezionati o dei limiti di tolleranza degli strumenti di misura è vietato.

#### **Art. 21** Momento determinante

<sup>1</sup> Gli imballaggi preconfezionati devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 20 al momento della loro immissione in commercio in Svizzera.

<sup>2</sup> Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto diminuisce naturalmente con il tempo devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 20 quando sono immessi in commercio per la prima volta in Svizzera. Se provengono da uno Stato estero che prescrive esigenze metrologiche dichiarate equivalenti a quelle della Svizzera, è determinante la prima immissione in commercio in detto Stato.

#### **Art. 22** Controlli

<sup>1</sup> La conformità degli imballaggi preconfezionati alle esigenze di cui all'articolo 20 è controllata su campioni presi a caso.

<sup>2</sup> Il Dipartimento definisce le modalità del controllo degli imballaggi preconfezionati industriali.

#### **Art. 23** Indicazione del numero di pezzi

<sup>1</sup> L'indicazione della quantità misurata può essere sostituita con l'indicazione del numero dei pezzi, se quest'ultima indicazione è più confacente al contenuto dell'imballaggio preconfezionato. Tale indicazione non è necessaria se il consumatore stesso può constatare facilmente il numero dei pezzi.

<sup>2</sup> In caso di dubbio il METAS decide se la merce debba essere venduta secondo una quantità misurata oppure se possa essere venduta al pezzo.



<sup>3</sup> Gli imballaggi preconfezionati di merci vendute al pezzo devono contenere il numero dei pezzi indicato. Negli imballaggi preconfezionati che contengono più di 100 pezzi è ammesso un errore fortuito di 1 pezzo per ogni centinaia intera.

#### **Art. 24** Strumenti di controllo

<sup>1</sup> Se non utilizzano recipienti di misura come imballaggio preconfezionato, le stazioni di preparazione di imballaggi preconfezionati industriali devono disporre di strumenti di misura conformi alle esigenze dell'ordinanza del 17 dicembre 1984<sup>15</sup> sulle verificazioni per controllare la quantità della merce messa negli imballaggi.

<sup>2</sup> Le macchine di riempimento di dette stazioni di preparazione non sottostanno all'obbligo della verificaione.

### **Sezione 4: Recipienti di misura**

#### **Art. 25** Esigenze

<sup>1</sup> Le bottiglie impiegate come recipienti di misura devono essere conformi alle esigenze definite nella Raccomandazione OIML R 96<sup>16</sup> o nella Direttiva CEE del Consiglio n. 75/107 del 19 dicembre 1974<sup>17</sup> per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

<sup>2</sup> Gli altri recipienti di misura devono essere conformi alle esigenze definite nell'ordinanza del 3 dicembre 1973<sup>18</sup> sulle misure di volume.

<sup>3</sup> Il Dipartimento è autorizzato a modificare i rinvii di cui al capoverso 1 per adeguarsi alle prescrizioni internazionali.

#### **Art. 26** Iscrizioni

Su ogni recipiente di misura utilizzato come imballaggio preconfezionato deve figurare l'indicazione della quantità nominale. Detta indicazione deve essere apposta in modo indelebile ed essere facilmente leggibile e visibile.

<sup>15</sup> Vedi ora l'O del 15 feb. 2006 sugli strumenti di misurazione (RS **941.210**).

<sup>16</sup> Recommendation Internationale OIML R 96: «Bouteilles récipients mesures», (edizione 1990), OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere chieste a METAS.

<sup>17</sup> GU n. L 42/14 del 15.2.1975. Il testo della direttiva è ottenibile presso l'UFCL, 3003 Berna, e presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Centro svizzero d'informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; Telefon 052 224 54 54; www.snv.ch. L'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS **172.041.11**) è applicabile per i documenti ordinati all'UFCL.

<sup>18</sup> Vedi ora l'O del DFGP del 19 mar. 2006 (RS **941.211**).

## Sezione 5: Controlli e sorveglianza del mercato

### Art. 27 Autorità competenti

Le autorità cantonali responsabili dell'esecuzione in materia di pesi e misure sono incaricate dei controlli e della sorveglianza del mercato.

### Art. 28 Controlli

<sup>1</sup> Le autorità competenti controllano che il responsabile ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della presente ordinanza o il suo incaricato rispettino le esigenze metrologiche di cui all'articolo 20.

<sup>2</sup> Le autorità competenti controllano la conformità dei recipienti di misura nuovi presso il fabbricante o, se del caso, presso l'importatore.

<sup>3</sup> Tali controlli avvengono almeno una volta all'anno conformemente alle direttive del METAS.

### Art. 29 Sorveglianza del mercato

Le autorità competenti controllano nei punti di vendita pubblici che sugli imballaggi preconfezionati figurino le iscrizioni prescritte e che la vendita di merce sfusa adempia le esigenze della presente ordinanza.

### Art. 30 Tasse di controllo

Se i controlli effettuati in base agli articoli 28 e 29 permettono di constatare una violazione delle disposizioni della presente ordinanza, l'autorità di controllo riscuote una tassa calcolata sulla durata effettiva del lavoro, conformemente all'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>19</sup> sulle tasse di verificaione.

### Art. 31 Partite non conformi

<sup>1</sup> Se in occasione di un controllo una partita di imballaggi preconfezionati non risulta conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, il funzionario incaricato del controllo propone all'azienda uno dei seguenti provvedimenti:

- a. rendere la partita conforme e immetterla in commercio;
- b. immettere in commercio la partita a certe condizioni; o
- c. vietare l'immissione in commercio.

<sup>2</sup> In mancanza di accordo, l'autorità competente pronuncia una decisione.

<sup>19</sup> [RU 1985 1740, 1993 134, 1999 133, 2003 3531. RU 2005 5655 Art. 13]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti di verificaione (RS 941.298.1).

## Sezione 6: Disposizioni finali

**Art. 32** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 15 luglio 1970<sup>20</sup> sulle dichiarazioni è abrogata.

**Art. 33** Modifica del diritto vigente

...<sup>21</sup>

**Art. 34** Disposizione transitoria

Gli imballaggi preconfezionati possono ancora essere immessi in commercio secondo il diritto previgente per i due anni che seguono l'entrata in vigore della presente ordinanza.

**Art. 35** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.

<sup>20</sup> [RU 1970 936, 1972 1928 2750, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491 art. 440 n. 3]

<sup>21</sup> La modifica può essere consultata alla RU 1998 1614.

